

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita – per trasformazione dell'Associazione ANT ONLUS, fondata in data 15 maggio 1978 - la Fondazione denominata "ANTItalia ONLUS" – (nel proseguo solo "Fondazione").

1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione assumerà la denominazione:

"FONDAZIONE ANT Franco Pannuti – ETS"

ARTICOLO 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Jacopo di Paolo n. 36.

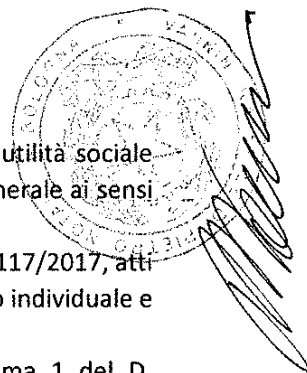
2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici nonché, ai sensi dell'articolo 5, Delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

ARTICOLO 3

FINALITA' E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- i) interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, atti a garantire la qualità della vita, a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, di difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- ii) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017;
- iii) prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, anche in favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo, anche finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.
- iv) educazione, istruzione e formazione professionale di cui alla lettera d) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, ad esempio aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione, richiedendo, se necessario, l'accreditamento e le certificazioni degli Enti competenti; attività culturali di interesse sociale con finalità educative di cui alla lettera d) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività di formazione, corsi, laboratori e seminari attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione; le iniziative formative saranno anche progettate in conformità con gli ambiti previsti dalle linee di indirizzo triennali della Scuola di Alta Formazione, come delineato nella Direttiva del 30 dicembre 2023, n. 258, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze trasversali, funzionali alle competenze didattiche, in modo da favorire un insegnamento più inclusivo e consapevole delle dimensioni emotive degli studenti.
- v) formazione universitaria e post-universitaria di cui alla lettera g) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, anche attraverso lo svolgimento di tirocini formativi curriculari ed extracurriculari svolti a favore di studenti universitari e laureati aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione;
- vi) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, anche riguardante la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie ad andamento cronico ed evolutivo, svolta sia direttamente, sia mediante affidamento ad università, enti di ricerca e fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica svolta direttamente;
- vii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e



RAFFAELLO

delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione, di cui alla lettera i) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, anche con lo scopo, di divulgare il particolare metodo di assistenza socio-sanitaria, c.d. "Progetto Eubiosia", nonché le conoscenze acquisite nel campo degli interventi assistenziali da parte della Fondazione, anche attraverso la produzione di iniziative e pubblicazioni editoriali in qualsiasi forma e la diffusione attraverso qualsiasi formato (cartaceo, digitale, ecc.), nonché attraverso la promozione e organizzazione di iniziative, convegni, congressi, seminari ed eventi di ogni genere, anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici o privati, nell'ambito dei temi riguardanti le proprie finalità e attività;

viii) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale svolte dalla Fondazione, di cui alla lettera u) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017.

3.2 Per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi.

3.3 La Fondazione, nel perseguimento delle finalità statutarie si impegna inoltre:

a) alla diffusione e attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo, anche favorendo e praticando la parità di genere e l'inclusione;

b) alla salvaguardia della sostenibilità ambientale, anche attraverso iniziative educative nelle scuole e nelle imprese;

c) ad un utilizzo etico e responsabile dell'intelligenza artificiale in tutti i processi di analisi dei dati.

3.4 La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:

a) farsi in qualsiasi sede promotrice della ricerca scientifica riguardante le persone affetti anche da patologie ad andamento cronico ed evolutivo;

b) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni nazionali ed estere;

c) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza delle persone affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo;

d) stimolare anche le istituzioni per esempio per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione anche delle patologie ad andamento cronico ed evolutivo e per una corretta assistenza alle persone;

e) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione e l'assistenza alle persone, anche sofferenti di patologie ad andamento cronico ed evolutivo;

f) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, persone nonché enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe;

g) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare anche progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;

h) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante anche eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all'attività della Fondazione. In tal senso potrà presentare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni;

i) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione.

j) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare anche le proprie attività istituzionali;

k) promuovere e divulgare l'attività della Fondazione, i valori della salute e del benessere, con particolare attenzione all'alfabetizzazione sanitaria e alla prevenzione oncologica, nonché favorire l'orientamento e l'inserimento dei giovani nel volontariato attraverso attività di sensibilizzazione, informazione, psico-educazione ed educazione all'empatia nelle scuole. Tali iniziative si sviluppano anche in collaborazione con i Centri Servizi per il Volontariato e le Università, con l'obiettivo di

diffondere anche la cultura della solidarietà, della cura della salute, propria e della comunità e della riduzione delle disuguaglianze sociali e di genere.

3.5 La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto quali ad esempio:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
2. costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
3. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
4. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe;
5. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali;
6. costituire fondi e patrimoni destinati e vincolati ad uno specifico scopo;
7. istituire premi e borse di studio e/o di ricerca.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' DIVERSE

4.1 La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente o che sarà emanata in materia; la cui puntuale specificazione è demandata alla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

DELEGAZIONI

5.1 Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, unità organizzative, denominate Delegazioni (principali o aggregate alle principali), dislocate sul territorio nazionale e internazionale, con lo scopo anche di aggregare i volontari a livello locale e di catalizzare attività su uno specifico territorio;

5.2 E' di competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare il funzionamento e l'organizzazione delle Delegazioni mediante appositi regolamenti, nonché nominare i relativi delegati disciplinandone le funzioni, i poteri, le deleghe e l'eventuale indennità di carica e/o rimborso.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto di trasformazione.

6.2 Tale patrimonio può essere accresciuto oltre che dagli avanzi annuali di esercizio, anche da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

6.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

6.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.5 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

6.6 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice - Presidente;
- il Comitato Etico
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito come segue:

- da 4 (quattro) componenti, ivi compreso il Presidente della Fondazione, i quali rimangono in carica a vita;
- da 1 (un) componente, cooptato dai 4 (quattro) componenti a vita, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

8.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 11 (undici) mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.

I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, cioè sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio del loro mandato, e possono essere riconfermati.

8.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati:

- (i) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
- (ii) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.4 Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8.3, le dimissioni e la morte. Può altresì costituire causa di decadenza dei Consiglieri, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.

8.5 In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare il Consigliere elettivo, il sostituto sarà cooptato dai 4 (quattro) componenti a vita, ai sensi dell'articolo 8.1. Il Presidente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 8.4, a convocare all'uopo il Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

8.6 Qualora venisse a mancare, per morte o impedimento permanente, un componente del Consiglio in carica a vita, compete ai restanti componenti a vita del Consiglio provvedere per cooptazione alla sua sostituzione.

ARTICOLO 9

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

9.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;

- c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- d) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri e con il consenso del Presidente;
- e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;
- f) nominare e revocare i Delegati nonché attribuirne i poteri e disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti;
- g) nominare l'Organo di controllo, il Revisore dei conti o la Società di revisione;
- h) nominare, tra i propri componenti, il Vice – Presidente;
- i) specificare le eventuali attività diverse esercitate, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

9.3 Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, un Presidente Onorario, un Direttore scientifico, un Direttore Sanitario, un Direttore Tecnico, il Comitato Etico e i relativi membri, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei propri membri, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata ovvero mediante qualsiasi strumento idoneo che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

10.3 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio all'uopo nominato all'inizio di ogni riunione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

10.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e deliberare in assenza di convocazione purché siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 11

Raffaello Ianni

PRESIDENTE ONORARIO

11.1 Il Presidente Onorario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9.4, è scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale per l'affermazione ed il sostegno dei principi dell'Eubiosia.

11.2 Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privo del diritto di voto.

11.3 Il Presidente Onorario dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 12

PRESIDENTE

12.1 Il Presidente della Fondazione è la dott.ssa Raffaella Pannuti e rimane in carica a vita.

12.2 Il Presidente, designa un proprio successore, il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a vita della Fondazione, in caso di decesso, dimissioni o permanente impedimento del titolare della nomina.

12.3 Nel momento in cui il soggetto designato, ai sensi dell'articolo 12.2, subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.

12.4 In tutti i casi in cui il successore designato non accetti la carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione coopteranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita. In caso di parità prevale il voto del Vice – Presidente ed, in sua assenza, del consigliere più anziano.

12.5 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

12.6 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

12.7 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, ove nominati, al Direttore Scientifico, al Direttore Tecnico, al Direttore Sanitario.

ARTICOLO 13

VICE – PRESIDENTE

13.1 Il Vice – Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

13.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ARTICOLO 14

COMITATO ETICO

14.1 Il Comitato Etico, se nominato, è deputato ad assicurare che tutte le componenti della Fondazione operino nel rispetto dei principi etici impartiti dal Fondatore, aggiornando e verificando l'applicazione del Codice Etico.

14.2 Il Comitato Etico:

a) è composto da un numero variabile di membri, determinato, in base alle necessità rilevate, al momento della loro nomina dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà anche a determinare la durata e le relative modalità di funzionamento;

b) ha un proprio Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i membri del Comitato;

c) è convocato dal proprio Presidente o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione, scelto fra i presenti, e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato può partecipare il Presidente della Fondazione senza diritto di voto.

ARTICOLO 15

ORGANO DI CONTROLLO

15.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di organo collegiale i membri effettivi eleggono il Presidente. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs.117/2017, l'Organo di Controllo può essere incaricato anche della revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs.117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

15.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.6 L'Organo di Controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni o decadenza, e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

15.7 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri restano in carica fino al prossimo Consiglio di Amministrazione, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di controllo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino al prossimo Consiglio di Amministrazione dal membro più anziano. Se con i membri supplenti non si completa l'Organo di controllo, deve essere convocato un Consiglio di Amministrazione perché provveda all'integrazione dell'Organo medesimo.

15.8 L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; la riunione può svolgersi anche con la presenza dei componenti in videoconferenza, o attraverso altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

15.9 L'Organo di Controllo è chiamato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1 Alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs.117/2017, il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia affidato all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Handwritten signature: Raffaele Laurent

16.2 Il Revisore o la Società di Revisione resta in carica per 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni o decadenza, e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 17

ORGANISMO DI VIGILANZA D.Lgs. 231/2001

17.1 L'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001, è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, le cui professionalità sono previste nel Modello di Organizzazione e Gestione, la cui approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione.

17.2 I componenti l'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rinominabili.

17.3 I componenti l'Organismo di Vigilanza eleggono tra i propri componenti il Presidente.

17.4 Le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, all'effettuazione di una costante attività di vigilanza tesa al recepimento, attuazione, adeguatezza ed efficacia nel tempo del Modello Organizzativo adottato dal Consiglio di Amministrazione, promuovendo, se necessario, le opportune azioni correttive.

17.5 Nello svolgimento delle proprie funzioni i componenti l'Organismo di Vigilanza sono soggetti alla Legge ed alle disposizioni previste dal D.Lgs.231/2001.

ARTICOLO 18

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

18.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, e depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

18.3 Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

18.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

18.5 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs.117/2017, e successiva normativa in materia.

ARTICOLO 19

CARICHE SOCIALI

19.1 Le cariche sociali sono gratuite. In ogni caso è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di deliberare la corresponsione di compensi annui, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, al Presidente ed ai componenti del Consiglio investiti di particolari deleghe ed incarichi.

Il Consiglio potrà, altresì, deliberare, sempre nel rispetto della normativa vigente, compensi annui da corrispondere ai componenti l'Organo di controllo, al soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, ai Componenti l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001, nonché al Direttore Scientifico, al Direttore Tecnico, ed al Direttore Sanitario, ove nominati.

19.2 Ai detentori delle cariche spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

ARTICOLO 20

COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI

20.1 La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi. I salari o stipendi corrisposti saranno fissati nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

20.2 La Fondazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statuari.

20.3 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017, o dalle norme che saranno emanate in materia.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA ARBITRALE

21.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

21.2 Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti.

21.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

ARTICOLO 22

SCIOGLIMENTO

22.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

22.2 La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.

22.3 La delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

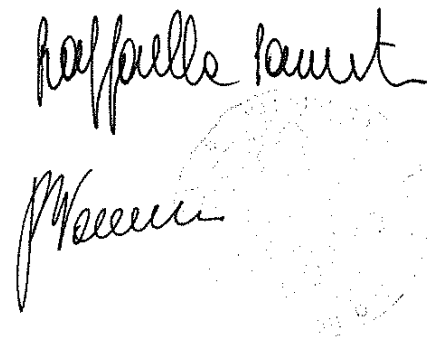
22.4 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.

22.5 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio è devoluto, in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Ente del Terzo settore che perseguano le stesse finalità, previo parere favorevole dell'autorità preposta prevista dalla legge.

ARTICOLO 23

NORMA FINALE

23.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



Raffaele Laurenti

Official circular stamp of the Fondazione, partially obscured by the signature.

